

Associati

Bogoni Pierluigi
revisore contabile
Boniello Alberto
consulente del lavoro
Cavestro Clodoveo
dottore commercialista
Cavestro Marino
avvocato
Cavestro Simone
dottore commercialista
Cerato Sandro
dottore commercialista
Cignoli Ugo
avvocato
Gagliardi Nicola
dottore commercialista
Monte Luciano
revisore contabile
Mosca Lorenza
dottore commercialista
Negretto Antonio
consulente del lavoro
Negretto Franco
consulente aziendale
Pinton Renato
ragioniere commercialista
Popolizio Greta
dottore commercialista
Rigoni Stefano
dottore commercialista

Spett.li
CLIENTI / LORO SEDI

CIRCOLARE INFORMATIVA FISCALE DEL MESE DI GENNAIO 2010

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia fiscale e ad aspetti particolari delle rilevazioni contabili.

Cordialità.

Vicenza, Gennaio 2010

VICENZA
via del Commercio 56
36100 Vicenza
T (+39) 0444 839600
F (+39) 0444 839629

MILANO
via Carnia 11
20132 Milano
T (+39) 02 2820865
F (+39) 02 26894263

VERONA
via del Lavoro 33
37036 S. Martino B.A. (VR)
T (+39) 045 8780885
F (+39) 045 8795522

BASSANO DEL GRAPPA
largo Parolini 65
36061 Bassano del Grappa (VI)
T (+39) 0424 524809
F (+39) 0424 230553

PADOVA
via A. De Gasperi 29/b
35010 Grantorto (PD)
T (+39) 049 9490166
F (+39) 049 9490176

INDICE:[1\) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE](#)[2\) LO SCADENZARIO](#)[3\) PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO:
FINANZIARIA 2010 E DECRETO MILLEPROROGHE](#)[4\) TARIFFE ACI 2010 E GESTIONE DEL BENEFIT
AUTO](#)[5\) MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO
INTERESSI ALL'1%](#)[6\) COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI
INTENTO](#)[7\) POSSIBILITÀ DI CESSIONE DELLE RITENUTE
ECCEDENTI NEGLI STUDI ASSOCIATI](#)[8\) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2009 - 2010](#)[9\) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
E RAPPORTI IRREGOLARI DI LAVORO](#)



1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE

INPS GESTIONE SEPARATA **Dal 1° gennaio 2010 aumento dell'aliquota contributiva**

Per effetto della equiparazione contributiva del lavoro parasubordinato a quello subordinato, l'aliquota contributiva della gestione separata Inps ha subito un rincaro graduale nel corso degli anni che porterà le aliquote di contribuzione per il periodo d'imposta 2010 pari al 26,72% per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria. Si tratta dell'ultimo aumento previsto dalla L. n.247 del 23 luglio 2007, con l'aumento di un punto percentuale rispetto all'aliquota contributiva per il 2009. Per i soggetti che sono già titolari di una pensione o che hanno già una copertura previdenziale, l'aliquota contributiva resta pari al 17%. Si ricorda che all'iscrizione nella gestione separata Inps istituita dalla L. n.335/95 sono tenuti:

- ▶ i lavoratori parasubordinati;
- ▶ gli incaricati delle vendite a domicilio;
- ▶ i liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- ▶ i lavoratori autonomi occasionali, qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi il limite di €5.000;
- ▶ gli associati in partecipazione che apportano lavoro.

Il contributo è interamente a loro carico per i professionisti mentre è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore per i collaboratori.

DETRAZIONE 55% **Al via l'invio delle comunicazioni per gli interventi iniziati e ancora in corso**

È stato pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 dicembre con tutte le specifiche tecniche per inviare telematicamente i dati contenuti nel modello di richiesta di agevolazione per i contribuenti che hanno realizzato interventi sul risparmio energetico prolungatisi oltre il periodo d'imposta. La comunicazione riguarda solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e viaggia esclusivamente in via telematica, grazie al *software* dedicato, che è disponibile al *link* **<http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Software/ComunicazioniDomande/>**.

Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta



in cui non sono state sostenute spese. Resta fermo che i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55% sono, comunque, tenuti a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati.

CONTENZIOSO FISCALE

Gli Studi di settore sono presunzioni semplici: è obbligatorio il contraddittorio

Gli Studi di settore costituiscono un sistema basato su una presunzione semplice in quanto l'astrattezza dell'elaborazione statistica trova un efficace correttivo nel contraddittorio preventivo con i soggetti destinatari dell'accertamento. Tra questi ultimi, coloro che svolgono attività d'impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria possono essere destinatari di un accertamento con l'applicazione dei parametri solo laddove la contabilità risulti inattendibile a seguito di un verbale di ispezione. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la quale viene altresì precisato che il contraddittorio deve essere attivato obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento. Alle stesse conclusioni giungono le Sezioni Unite con altre tre sentenze dello stesso giorno: la n.26636, la n.26637 e la n.26638.

CONTENZIOSO FISCALE

Sono tassabili solo i conti correnti intestati al contribuente

Sono operazioni tassabili soltanto i movimenti bancari dei conti intestati o cointestati al contribuente, mentre per i conti intestati a persone diverse, anche se legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, la presunzione non sussiste, salvo che l'Amministrazione Finanziaria non provi che l'intestazione è fittizia e che le posizioni debitorie e creditorie annotate nei conti sono riferibili al contribuente. Così si è espressa la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso dell'A.F. che aveva accertato un maggior reddito per il passaggio di denaro sul conto di un familiare di un socio mentre l'amministratore della società aveva dichiarato che gli importi risultanti dagli estratti conto erano riferibili agli incassi effettuati e alle spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,6. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +0,7%.



CONAI: GUIDA E MODULISTICA

Publicata la guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi

È stata pubblicata al link <http://www.conai.org/hpm00.asp> la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. La guida è rivolta a tutti i consorziati Conai, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi. L'attività di produzione di imballaggi vuoti e l'attività di importazione di imballaggi pieni e vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale Conai, per tutti gli imballaggi immessi sul territorio nazionale.

2) LO SCADENZIARIO

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 gennaio al 15 febbraio 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

1 Gennaio	<ul style="list-style-type: none">▪ Riduzione della misura dell'interesse legale Aggiornato al ribasso con un decreto del 4 dicembre firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre, il tasso percentuale. Il nuovo coefficiente è pari all'1% contro il 3% che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2009.
------------------	--



4 Gennaio	<ul style="list-style-type: none">▪ Trasmissione dei dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica (55%) A partire dal 4 gennaio 2010 (e fino al 31 marzo) è possibile trasmettere, con l'apposito modello in via telematica, i dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici che danno diritto alla detrazione del 55%. L'adempimento riguarda solo i soggetti che hanno sostenuto spese nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. Nessun invio, invece, in caso di interventi iniziati e terminati nel medesimo periodo d'imposta. Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
5 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Incentivo agli aumenti di capitale Termine ultimo (il riferimento è la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento o della modifica dell'atto costitutivo) per effettuare gli aumenti di capitale da parte da parte delle società di persone e di capitali al fine di usufruire della deduzione quinquennale dal reddito pari al 3% dell'incremento del capitale nel limite massimo di €500.000.

SCADENZE FISSE	
15 Gennaio	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolarizzazione omessi versamenti Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 16 dicembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Entro il 15 gennaio è possibile, dunque, regolarizzare anche l'omesso o insufficiente versamento del saldo Ici 2009.▪ Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.▪ Fatturazione differita



	<p>Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
16 Gennaio	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamenti Iva Scade il 16 gennaio, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre 2009 (codice tributo 6012).▪ Versamento delle ritenute e dei contributi Inps Scade sempre il 16 gennaio 2010 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di dicembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.▪ Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni Sempre 16 gennaio scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.▪ Versamento ritenute da parte dei condomini Il 16 gennaio scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e 1020 per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.



	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento Scade il 16 gennaio il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
20 Gennaio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre Il 20 gennaio 2010 scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI).▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade il 20 gennaio 2010 anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e del IV° trimestre 2009 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità trimestrale. Sempre entro mercoledì 20 si dovrà trasmettere anche la dichiarazione riferita all'anno 2009 da parte dei contribuenti tenuti all'adempimento con cadenza annuale.▪ Presentazione denunce ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani Scade sempre il 20 gennaio 2010 il termine ultimo per procedere alla presentazione al Comune della denuncia per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in seguito ad occupazione di locali ed aree tassabili, ovvero variazione delle superfici già dichiarate, avvenuta nel corso dell'anno 2009. La denuncia deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dai singoli comuni.
27 Gennaio	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolarizzazione omesso/insufficiente versamento acconto Iva 2009 Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dell'acconto Iva 2009 in scadenza il 28 dicembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.



30 Gennaio	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.01.10. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche per il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.
31 Gennaio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al IV trimestre 2009 ovvero all'anno 2009 Il 31 gennaio 2010 scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel IV trimestre 2009, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere con tale periodicità. Sempre il 31 gennaio scade anche il termine di presentazione degli elenchi per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie effettuate dagli operatori con obbligo di presentazione con periodicità annuale. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico <i>Electronic Data Interchange (EDI)</i>.▪ Presentazione del modello EMens Entro il 31 gennaio si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.▪ Presentazione dichiarazioni Conai Scade il 31 gennaio 2010 anche il termine per la presentazione del modello 6.15 per la richiesta dall'esenzione del contributo per imballaggi cauzionati, e del modello 6.16 per le quantità acquistate in esenzione nell'anno precedente, per circuito cauzionale, non restituite dalla controparte.



	<ul style="list-style-type: none">▪ Denuncia variazione redditi dei terreni Termine ultimo per procedere alla denuncia, ai sensi degli artt.30 e 34 del Tuir, agli uffici del Territorio delle variazioni inerenti ai redditi dominicali e agrari nel corso dell'anno solare precedente▪ Versamento contributo annuo revisori contabili Termine ultimo per il versamento del contributo annuo obbligatorio 2010 da parte dei Revisori contabili.▪ Tassa sulla Occupazione Aree Pubbliche Versamento quale prima o unica rata della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) da parte dei contribuenti obbligati.▪ Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni Versamento quale prima o unica rata dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni da parte dei contribuenti obbligati.▪ Tasse automobilistiche Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con bollo scadente a dicembre 2009 nonché da parte dei proprietari di ciclomotori.▪ Canone RAI Versamento del canone annuale di abbonamento RAI ovvero della prima rata trimestrale o semestrale
1 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito Iva Dal 1 febbraio 2010, e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva anche in forma unificata, è possibile presentare in duplice esemplare direttamente all'agente della riscossione competente territorialmente il modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2009.▪ Presentazione modello Iva 2010 Dal 1 febbraio 2010 è possibile presentare la dichiarazione annuale in via autonoma anche da parte dei soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione



	medesima.
15 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore ad €154,94.▪ Fatturazione differita Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

3) PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO: FINANZIARIA 2010 E DECRETO MILLEPROROGHE

Anche quest'anno registriamo il varo di una **Manovra finanziaria** "leggera" dal punto di vista delle disposizioni tributarie.

Infatti, la Legge n.191 del 23 dicembre 2009, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, è composta da due soli articoli, di cui:

- 1** → il primo è relativo ai risultati differenziali;
- 2** → ed il secondo contiene principalmente disposizioni tese alla creazione o modifica dell'ammontare di fondi di bilancio.

Poche sono le disposizioni di interesse per gli studi commerciali, mentre maggiori interventi si registrano sul versante del lavoro.

La Legge finanziaria entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Sempre in data 30 dicembre 2009, inoltre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n.194/09; trattasi del **c.d. decreto mille proroghe** che contiene taluni interventi in campo fiscale ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si riportano le novità più rilevanti.

Commercio ambulante e DURC	La Finanziaria prevede che le regioni possano subordinare la concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio ambulante all'esibizione del modello DURC di regolarità contributiva.
-----------------------------------	---



Detassazione del salario di produttività	Prorogata per il 2010 la disposizione che propone la tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di €6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a €35.000 annui.
Incentivi per l'assunzione di disoccupati	In via sperimentale, per il solo 2010, verrà corrisposto un incentivo a chi assume soggetti in trattamento integrativo non derivante da sospensioni di lavoro, ed in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni: se ricorrono tali condizioni, ed il soggetto accetta un lavoro con un inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto al precedente, verrà erogato l'incentivo sotto forma di contribuzione figurativa integrativa, fino alla data del diritto al pensionamento di vecchiaia.
Incentivi per assunzioni di over 50	I soggetti che assumono disoccupati, con oltre 50 anni di età, godono, in via sperimentale e per il solo 2010, di un incentivo sotto forma di abbattimento della quota contributi a carico del datore di lavoro ad un 10% del totale.
Altri Incentivi per assunzioni	In via sperimentale e per il solo 2010, saranno concessi degli incentivi, sotto forma di conguagli contributivi, ai datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria e speciale. Il datore di lavoro non deve avere proceduto a riduzioni di personale con la stessa qualifica e non deve avere in corso sospensioni di lavoro (CIGS).
Estensione CIGS e rifinanziamento	<ul style="list-style-type: none">▶ Prorogati i provvedimenti che prevedono l'estensione della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i> con oltre 50 dipendenti, ed alle imprese di vigilanza con organico superiore alle 15 unità.▶ Rifinanziate le proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività.
Contratti di somministrazione lavoro e agenzie per il lavoro	<ul style="list-style-type: none">▶ Viene reintrodotta il contratto di somministrazione lavoro a tempo indeterminato (<i>c.d. staff leasing</i>), con ampliamento dell'ambito applicativo.▶ Cambiano, restringendosi, le ipotesi in cui il contratto



	<p>di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato) è vietato.</p> <p>► Concessi incentivi alle agenzie per il lavoro che ricollocano soggetti disoccupati.</p>
Trasmissione telematica delle ritenute e contributi Inps	<p>Il Decreto Milleproroghe rinvia al 2011 il decollo della trasmissione mensile dei dati relativi alle ritenute ed ai contributi relativi ai compensi erogati dai sostituti d'imposta che, a regime, dovrebbe sostituire il modello 770 semplificato.</p> <p>Per l'anno 2010 si effettueranno delle sperimentazioni, tese a testare il sistema, secondo indicazioni che verranno fornite dagli organi competenti.</p>
Credito d'imposta per spese di ricerca	<p>La Finanziaria provvede alla destinazione di una dote di fondi da destinare alle imprese che investono in ricerca e sviluppo, sulla scia degli interventi già iniziati con il D.L. n.185/09. Le modalità attuative saranno rese note in seguito.</p>
Iva ridotta al 10%	<p>Entra finalmente a regime, in quanto compatibile con le disposizioni comunitarie in tema di attività ad alta intensità di manodopera, la riduzione dell'aliquota Iva sulle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, poste in essere su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.</p> <p>La riduzione si applica con la limitazione del valore dei beni significativi, previsti dal D.M. 29.12.09.</p> <p>Gli interventi di natura superiore (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) godevano già della riduzione dell'aliquota a regime.</p>
Compensazioni dei crediti Iva dal 2010	<p>Si richiama l'attenzione sul fatto che, dall'1 gennaio 2010, entrano formalmente in vigore le disposizioni sulle nuove cautele da osservare nella compensazione dei crediti Iva di importo superiore, in un anno, ad €10.000 o €15.000.</p> <p>Al riguardo, si veda l'apposita informativa trasmessa nei giorni scorsi.</p>
Nuovo volto per l'Iva con l'estero dal 2010	<p>Va anche segnalato che, a decorrere dal 2010, trovano applicazione le nuove disposizioni emanate a livello comunitario in tema di territorialità delle prestazioni di servizi, di rimborso da parte dei non residenti e di presentazione dei modelli Intrastat.</p>



Riduzione acconti Irpef per il 2009	<p>La Finanziaria riprende i contenuti del D.L. n.168/09 che ha disposto al riduzione del 20% della misura degli acconti Irpef per l'anno 2009 e che, probabilmente, decadrà senza conversione; tutti gli effetti sono comunque fatti salvi.</p> <p>In sostanza, la Finanziaria conferma che i contribuenti che non hanno profittato della riduzione in sede di versamento dell'acconto di novembre, in quanto avevano già effettuato il pagamento alla data del 24.11.09, vantano un credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.</p> <p>I lavoratori dipendenti che hanno presentato il modello 730 dovrebbero avere beneficiato della riduzione automatica degli acconti ad opera del datore di lavoro; se ciò non fosse avvenuto, la riduzione avviene con una restituzione degli importi sulle retribuzioni relative al mese di dicembre. Il datore di lavoro compenserà tali erogazioni con una riduzione diretta degli importi dovuti all'erario, senza transitare sul modello F24.</p>
Scudo fiscale: proroga	<p>Il decreto Legge Milleproroghe prevede una riapertura delle disposizioni sullo Scudo fiscale, esattamente identiche alle precedenti se non per l'incremento del costo (rispetto al 5% del D.L. n.78/09), fissato nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ emersione entro il 28.02.10: imposta straordinaria del 6%;▶ emersione entro il 30.04.10: imposta straordinaria del 7%.
Rivalutazione aree e partecipazioni: riapertura	<p>La Finanziaria concede nuovamente la possibilità di incrementare il valore fiscalmente riconosciuto di partecipazioni (non quotate) e di aree (edificabili e non edificabili) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni non qualificate) o del 4% (partecipazioni qualificate o aree).</p> <p>Per accedere al beneficio è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ possedere i beni alla data dell'1.01.10;▶ predisporre apposita perizia giurata di stima (con riferimento al valore all'1.01.10) entro la data del 31.10.10;▶ pagare l'intera imposta (o la prima delle tre rate annuali) entro la data del 31.10.10. <p>Il provvedimento è utile per coloro che intendessero cedere le aree o le partecipazioni, realizzando redditi</p>



	diversi, di cui all'art.67 del Tuir.
Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva	Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato sino al 31.12.12, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la medesima proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell'agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.13) un'unità facente parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie.
Mobilità e trattamento sostitutivo della mobilità	<ul style="list-style-type: none">▶ Ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, licenziati o dimissionari, può essere erogato un trattamento equivalente (nella misura dell'80%), con riconoscimento della contribuzione figurativa.▶ Prorogata l'iscrizione nelle liste di mobilità dei dipendenti licenziati per ingiustificato motivo da imprese con meno di 15 dipendenti.
Lavoratori a progetto ed indennità per perdita di lavoro	Incrementata la misura dell'indennità da erogarsi, al ricorrere di particolari condizioni, ai lavoratori a progetto che perdono il lavoro; l'importo è ora pari al 30% del reddito percepito nell'anno precedente, con un massimo di €4.000.
Lavoro occasionale e accessorio	La materia del lavoro occasionale ed accessorio è soggetta ad una serie di ampliamenti di natura oggettiva e soggettiva, registrando l'ampliamento ai settori della Pubblica Amministrazione e degli enti locali.
Ravvedimento operoso	Un apposito D.M. ha ridotto la misura del tasso di interesse legale dal 3 al 1%; pertanto, variano i conteggi del ravvedimento operoso, applicando le differenti misure ai vari periodi di ritardo.
Raddoppio dei termini per l'accertamento per attività estere	Dopo che l'art.12 del D.L. n.78/09 ha introdotto la presunzione relativa di evasione per le attività estere costituite in paradisi fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio, il Milleproroghe interviene a raddoppiare i termini concessi all'Agenzia per l'effettuazione degli accertamenti e per la irrogazione delle sanzioni in tali ipotesi.
Ravvedimento su quadro RW per lavoratori esteri	Viene concessa una proroga sino al 30.04.10 per la presentazione del quadro RW originariamente omissivo dai lavoratori dipendenti all'estero che non avevano segnalato, ai fini del monitoraggio, il possesso di conti



correnti bancari fuori Italia, sui quali affluivano gli accrediti di stipendi e compensi per prestazioni lavorative estere.

4) TARIFFE ACI 2010 E GESTIONE DEL *BENEFIT* AUTO

Con un **comunicato** dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.233 alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 12 dicembre 2009, sono state pubblicate le consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Acì, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2010, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del *fringe benefit* del dipendente a cui danno luogo. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2010.

Le regole dell'auto in uso promiscuo al dipendente

Preliminarmente pare utile ricordare che risulta fiscalmente interessante concedere, a titolo oneroso, l'autovettura in uso promiscuo ai dipendenti, ossia acquistare un'auto affinché il dipendente la utilizzi tanto ai fini aziendali quanto ai fini personali. Le vetture così acquistate consentono:

la detraibilità dell'Iva al **100%**



in quanto considerate come se fossero utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'attività;

e la deducibilità dei **costi** nel limite del **90%**



senza alcun tetto superiore al valore del mezzo (limite che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076)

Tale maggiore deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di *leasing* e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).

Qualora il veicolo sia acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico, configurandosi una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito, rileveranno le regole ordinarie in tema di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell'Iva (40%).

Il *fringe benefit* attuale



A fronte di tale deduzione maggiorata, occorre imputare in capo al dipendente un *benefit* tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Acì al seguente *link*: <http://www.aci.it/index.php?id=93>.

Al riguardo, si deve ricordare che il *benefit* effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore: tali riaddebiti devono essere trattenuti ovvero pagati (se vengono fatturati dalla società) **entro il termine del periodo d'imposta**.

ESEMPIO

L'auto deve essere concessa al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, anche a dipendenti diversi (es: Mario Rossi dal 01.01.10 al 31.03.10 e Pietro Verdi dal 01.04.10 al 30.09.10), non necessariamente in modo continuativo (es: dal 01.01.10 al 31.05.2010 e dal 01.09.10 al 31.12.10). Il riaddebito fatturato è soggetto ad Iva e l'intero importo addebitato va a ridurre il *benefit* tassabile in capo al dipendente (es: *benefit* teorico €3.000, riaddebito di €1.000 + Iva, *benefit* effettivo tassabile €1.800). L'importo riaddebitato (nell'esempio €1.000) è imponibile per il datore di lavoro.

Il fringe benefit futuro

La Legge n.88 del 7 luglio 2009 (Comunitaria 2008) ha modificato, tra gli altri, la nozione di valore normale nel caso di assegnazione in uso a dipendenti di veicoli stradali a motore e di cellulari.

In tali casi, il valore normale sarà stabilito da appositi criteri individuati da un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto essere approvato entro il 26 novembre 2009. A tutt'oggi tale decreto non è ancora stato emanato, pertanto, fino a quel momento, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assumono le regole sopra esplicitate.

5) MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO INTERESSI ALL'1%

A decorrere dal 1° gennaio, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 3% all'1% per effetto del Decreto Ministeriale del 4.12.09, pubblicato nella G.U. n.291 del 15.12.09.

L'evoluzione degli interessi legali nel tempo		
Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%



01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010		1%

L'intervento, che rientra nelle indicazioni dell'art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto. Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Effetti:

Dal punto di vista tributario e previdenziale, invece, la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- ➔ una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- ➔ una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n.303 del 31/12/2009;
- ➔ una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 del Tuir;
- ➔ una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

6) COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d'Iva: tale richiesta – detta "lettera d'intento" – avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➔ numerazione progressiva;
- ➔ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in quello dei corrispettivi);



- ⇒ invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui tale richiesta è stata ricevuta.

Attenzione alla scadenza

Si invita la clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d’intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

Soggetti obbligati alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate	L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le c.d. lettere di intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’Iva.
Termine	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento . Per la verifica del corretto termine d’invio si ricorda che la norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta”; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, <u>si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento</u> (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima).
Modalità	Il fornitore che riceve la lettera d’intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica , essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.
Revoca	Nel caso in cui l’esportatore voglia rettificare in diminuzione l’ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d’intento. Quest’ultimo non deve inoltrare tale comunicazione all’Amministrazione Finanziaria. ▶ In questo caso la lettera d’intento non deve essere



	consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.
Nuova richiesta	Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i> maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. ▶ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico

Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	➔	Sanzione da €258 a €2.065
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	➔	Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	➔	Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale



7) POSSIBILITÀ DI CESSIONE DELLE RITENUTE ECCEDENTI NEGLI STUDI ASSOCIATI

Segnaliamo che, con interpretazione del tutto innovativa, l'Agenzia delle Entrate (con **C.M. n.56/E** del 23 dicembre scorso), ha mutato il proprio orientamento in relazione all'utilizzo delle ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone e società di capitali in trasparenza).

Nel prosieguo, si mettono a confronto la previgente impostazione e quella che deriva dalla nuova presa di posizione dell'Amministrazione Finanziaria, prendendo ad esempio la situazione di uno studio associato (soggetti che sono maggiormente interessati dalla modifica).

Impostazione previgente

Le ritenute subite dallo studio associato sulle prestazioni incassate venivano attribuite, a fine d'anno, a ciascun socio in relazione alla quota di partecipazione al reddito.

Il socio utilizzava tali ritenute nella propria dichiarazione dei redditi e, in caso di incapienza di imposta, restava a credito, dovendo riportare lo stesso alle annualità successive oppure richiederne il rimborso.

Se, nel frattempo, lo studio associato doveva pagare dei tributi propri, non poteva utilizzare tale eccedenza.

Nuova impostazione

Secondo la nuova interpretazione, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- ▶ lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- ▶ alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;
- ▶ il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- ▶ in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione (è in corso di istituzione uno specifico codice tributo); una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- ▶ lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, restavano immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni.



Condizioni per l'applicazione dello scambio di ritenute

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia richiede un assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa; al riguardo, si esemplifica il caso dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

In attesa di chiarimenti, si ritiene che sia valido anche un atto privato registrato presso l'Agenzia a tassa fissa e, probabilmente, anche l'apposizione del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste.

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla debba essere manifestato in modo singolo da ogni socio, oppure in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi, anche se sul punto è bene attendere ulteriori chiarimenti.

Infine, tale assenso può essere:

continuativo (si può anche inserire nell'atto costitutivo)

oppure specifico per ciascun anno

o

o

in questo caso **non** vi sarà necessità di rinnovo;

in questo caso ci sarà necessità di rinnovo.

Ovviamente, è concessa anche la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio, da manifestarsi sempre con atto con data certa.

8) AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2009 - 2010

Si comunica che entro il **16 febbraio 2010** i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per l'anno precedente ed anticipo per l'anno in corso.

Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni). La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata entro il 16 marzo 2010, ferma restando la scadenza del pagamento al 16 febbraio 2010.

Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso del premio e la sua oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall'Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2009 con il modulo 20SM.

I Signori clienti dovranno inoltre comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail: è possibile, infatti, procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione,



in quattro rate	
la prima delle quali entro il 16 febbraio 2010;	e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.
	Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall'Inail.

È possibile richiedere il pagamento rateale in rate superiori a 4, mediante **apposita istanza** da presentare alla sede Inail, qualora si dimostri di essere in una delle seguenti situazioni:

- ➔ difficoltà dello specifico settore produttivo;
- ➔ particolari condizioni di crisi aziendale;
- ➔ crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per lavori appaltati, dei quali deve essere specificata la natura;
- ➔ causa di forza maggiore.

Se si presume che le retribuzioni, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento di ramo di azienda), è possibile comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2010, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo.

9) *SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E RAPPORTI IRREGOLARI DI LAVORO*


Con la presente si intende portare a conoscenza della clientela quanto esposto nella circolare n.33/09 del Ministero del Lavoro, in merito al provvedimento di sospensione dell'attività produttiva come definito dal recente D.Lgs. n.106/09 in tema di sicurezza sul lavoro.

Nello specifico si sottolinea come tale disposizione interessi, tra le altre, le posizioni dei lavoratori autonomi quali, ad esempio, collaboratori familiari, soci operanti all'interno dell'azienda, collaboratori occasionali ecc..

Presupposti del provvedimento

I presupposti alternativi per l'applicazione della sospensione dell'attività aziendale risultano essere:

l'impiego di lavoratori, autonomi o dipendenti	➔	in "nero" in misura pari o superiore al 20% del totale dei soggetti presenti sul luogo di lavoro, <u>con riferimento alla sede o all'unità produttiva ispezionata</u> . Tale precisazione
---	---	---



consente di continuare l'attività presso le unità/cantieri non ispezionati;

la reiterazione di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro in relazione ai soggetti operanti all'interno dell'azienda indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi.



Quindi, anche in questo caso, si intendono ricompresi i lavoratori autonomi, i collaboratori, i titolari di cariche sociali ecc. (in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale recante l'elencazione delle gravi violazioni, l'individuazione delle stesse è da ricercarsi nell'allegato I al D.Lgs. n.81/08).

Effetti della sospensione

Il provvedimento della sospensione comporta due diverse conseguenze di rilevante portata.

Conseguenze derivanti dal provvedimento di sospensione:

blocco totale dell'attività dell'unità produttiva o cantieri ispezionati, fino alla realizzazione delle regolari condizioni di lavoro ed al pagamento della sanzione aggiuntiva pari ad €2500,00 (caso di sospensione per problemi di sicurezza) o € 1500,00 (caso di sospensione per personale in nero);

impossibilità per l'impresa nel suo complesso di contrattare con la P.A. e partecipare a gare pubbliche per un periodo che va da un minimo pari alla durata della sospensione, fino ad un massimo di due anni.

Si informa che contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro 30gg alla Direzione Regionale del Lavoro o al Presidente della Giunta Regionale, i quali dovranno pronunciarsi entro i successivi 15 giorni. In caso di mancata pronuncia il ricorso si considera accolto (silenzio incidente).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.